



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO

L'Aquila

OGGETTO: Programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – TRIENNIO 2025-2027

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici” ed i relativi allegati;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante “Ordinamento della giurisdizione amministrativa del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 10 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 20 novembre 2020, recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa, che modifica il Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali del 6 febbraio 2012;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, entrato in vigore il 1° marzo 2021, che sostituisce integralmente il Regolamento approvato con DPCS 15 febbraio 2005;

VISTO il Codice di comportamento per il personale degli uffici della Giustizia amministrativa adottato con DPCS n. 111 del 17 marzo 2021;

VISTO il Piano integrato dell'attività e dell'organizzazione (PIAO) della Giustizia Amministrativa 2025 – 2027, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 29 del 30 gennaio 2025;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 rubricato “Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi” ed, in particolare, il contenuto del 1 comma secondo cui “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi...”;

CONSIDERATO che il programma triennale dei lavori pubblici con i relativi aggiornamenti annuali afferisce a lavori il cui importo è stimato pari o superiore ad euro 150.000,00 mentre, per

quanto riguarda il programma triennale di acquisto per beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali, il relativo importo è pari o superiore ad euro 140.000,00;

DATO ATTO che il procedimento amministrativo di programmazione dei servizi e delle forniture prende avvio e tiene conto, attraverso appropriate analisi, del quadro dei fabbisogni e delle relative esigenze dell'Ente riferite all'esercizio finanziario successivo nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione;

RILEVATO che, ai sensi del citato art. 37, comma 4, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, “Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici”;

VISTA la nota del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 33838 del 19 settembre 2024, e relative schede allegate, in tema di redazione del programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023;

VISTA la programmazione del fabbisogno finanziario del T.A.R. Abruzzo – L'Aquila per il triennio 2025/2027;

RILEVATO che il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – L'Aquila, in qualità di stazione appaltante è tenuto ad adottare il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi;

VISTA la determina dirigenziale n. 114/2024 avente ad oggetto l'Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi 2025 – 2027”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 36/2023 è necessario individuare un Responsabile unico del progetto, il quale dovrà risultare iscritto all'Albo per la funzione tecnica e l'innovazione della Giustizia amministrativa, istituito con Direttiva del Segretario Generale della G.A., prot. n. 6927 del 2 aprile 2020;

VISTA la determina di nomina del Referente per la programmazione triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi n.40/2025;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 6-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, co. 41, della L. 6 novembre 2012, n. 19, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale;

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

RILEVATO infine che al responsabile del procedimento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, relative ai giudizi di conto e di responsabilità davanti alla Corte dei conti e quelle di cui alla Parte III, Titolo I, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

DETERMINA

- 1) di dare atto che nel triennio 2025-2026-2027 non sono programmate forniture di beni e servizi il cui valore stimato sia pari o superiore a € 140.000,00, motivo per cui non si è provveduto ad adottare il programma triennale 2025/2027 di acquisto di beni e servizi;
- 2) di comunicare l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile unico del procedimento ai soggetti di cui all'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse;
- 3) di dare atto che al responsabile del procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, relative ai giudizi di conto e di responsabilità davanti alla Corte dei conti e quelle di cui alla Parte III, Titolo I, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Greta De Martino